

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 1

1. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Santa Sede operanti in Italia sono riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano al termine di piani di studio conformi a quanto previsto nella tabella di corrispondenza di titoli di primo e secondo ciclo allegata al presente decreto, in relazione ai relativi risultati di apprendimento.

2. Le corrispondenze presenti nella tabella allegata sono da considerarsi collegate esclusivamente ai programmi svolti presso le sole sedi delle istituzioni afferenti al sistema della Santa Sede come indicate e si riferiscono a titoli rilasciati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

3. Tale corrispondenza tra il sistema della Santa Sede e quello italiano dei titoli accademici di primo e secondo ciclo e' effettuata per le sole finalita' previste dall'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole Istituzioni della formazione superiore.

4. E' demandato ad una intesa tecnica tra la Repubblica italiana e la Santa Sede cosi' come previsto all'art. 8, comma 2, del citato accordo del 13 febbraio 2019, un monitoraggio e aggiornamento della tabella allegata su base annuale svolto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale.

5. Per le procedure e i criteri di riconoscimento dei titoli di terzo ciclo rilasciati dai gia' menzionati ordinamenti, resta fermo quanto previsto all'art. 38, comma 3.2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Art. 2

1. La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale tabella ha uno scopo meramente comparativo e non determina alcun riconoscimento formale, elemento che rimane demandato alle istituzioni della formazione superiore e a quelle preposte per legge al fine di svolgere tali procedure.

2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento rispettivamente tra il sistema italiano e della Santa Sede anche ai fini della verifica dell'autenticita' della relativa documentazione accademica, le istituzioni della formazione superiore italiane sono invitate all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA).

3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta dei propri titoli accademici con le istituzioni della Santa Sede sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 3

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 509